

II. DICHIARAZIONI ADOTTATE DAI PLENIPOTENZIARI

Inoltre, i plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale.

1. Dichiarazione comune: Un'unica Europa
2. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee

1. DICHIARAZIONE COMUNE

Oggi è un grande giorno per l'Europa. In data odierna si sono conclusi i negoziati di adesione tra l'Unione europea e Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia. 75 milioni di persone saranno accolte come nuovi cittadini dell'Unione europea.

Noi, Stati membri attuali e Stati aderenti, dichiariamo di appoggiare pienamente il processo di allargamento continuo, inclusivo ed irreversibile. I negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania continueranno sulla base degli stessi principi che hanno guidato i negoziati sino ad ora. I risultati già raggiunti in tali negoziati non saranno messi in discussione. In funzione dei progressi che saranno compiuti per adeguarsi ai criteri di adesione, l'obiettivo è accogliere la Bulgaria e la Romania quali nuovi membri dell'Unione europea nel 2007. Esprimiamo altresì il nostro compiacimento per le importanti decisioni adottate oggi in merito alla prossima fase della candidatura della Turchia a membro dell'Unione.

Il nostro auspicio comune è fare dell'Europa un continente di democrazia, di libertà, di pace e di progresso. L'Unione ribadisce la sua determinazione ad evitare l'insorgere di nuove separazioni in Europa e a promuovere la stabilità e la prosperità all'interno delle nuove frontiere dell'Unione e al di là di esse. Siamo pronti a lavorare insieme nella nostra impresa comune per realizzare tali obiettivi.

Il nostro obiettivo è un'unica Europa.

Belgio	Repubblica ceca	Danimarca
Germania	Estonia	Grecia
Spagna	Francia	Irlanda
Italia	Cipro	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Ungheria
Malta	Paesi Bassi	Austria
Polonia	Portogallo	Slovenia
Slovacchia	Finlandia	Svezia
Regno Unito		

2. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali conformemente all'articolo 222 del trattato CE e all'articolo 138 del trattato Euratom. In caso contrario, i nuovi Stati membri saranno integrati nel sistema esistente per la loro nomina.

III. ALTRE DICHIARAZIONI

I Plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale:

A. Dichiarazioni comuni: Stati membri attuali / Estonia

3. Dichiarazione comune sulla caccia all'orso bruno in Estonia

B. Dichiarazioni comuni: Vari Stati membri attuali / vari nuovi Stati membri

4. Dichiarazione comune della Repubblica ceca e della Repubblica d'Austria sull'accordo bilaterale relativo alla centrale nucleare di Temelin

C. Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali

5. Dichiarazione sullo sviluppo rurale
6. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca
7. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Estonia

8. Dichiarazione sull'argillite petrolifera, il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica): Estonia
9. Dichiarazione in relazione alle attività di pesca estoni e lituane nella zona dello Svalbard
10. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lettonia
11. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lituania
12. Dichiarazione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa
13. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Ungheria
14. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Malta
15. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Polonia

16. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovenia
17. Dichiarazione sullo sviluppo della rete transeuropea in Slovenia
18. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovacchia

D. Dichiarazioni comuni di vari Stati membri attuali

19. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia
20. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sul controllo della sicurezza nucleare

E. Dichiarazione comune generale degli Stati membri attuali

21. Dichiarazione comune generale

F. Dichiarazioni comuni di vari nuovi Stati membri

22. Dichiarazione comune: Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, sull'articolo 38 dell'atto di adesione
23. Dichiarazione comune della Repubblica d'Ungheria e della Repubblica di Slovenia sull'allegato X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e sull'allegato XIII, capo 6 punto 1, lettera a), i) dell'atto di adesione

G. Dichiarazioni della Repubblica ceca

24. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla politica dei trasporti
25. Dichiarazione della Repubblica ceca sui lavoratori
26. Dichiarazione della Repubblica ceca sull'articolo 35 del trattato UE

H. Dichiarazioni della Repubblica di Estonia

- 27. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sull'acciaio
- 28. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla pesca
- 29. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)
- 30. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla sicurezza alimentare

I. Dichiarazioni della Repubblica di Lettonia

- 31. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla ponderazione dei voti in sede di Consiglio
- 32. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla pesca
- 33. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sull'articolo 142 bis Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario

J. Dichiarazione della Repubblica di Lituania

34. Dichiarazione della Repubblica di Lituania sulle attività di pesca lituane nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)

K. Dichiarazioni della Repubblica di Malta

35. Dichiarazione della Repubblica di Malta sulla neutralità
36. Dichiarazione della repubblica di Malta sulla regione insulare di Gozo
37. Dichiarazione della Repubblica di Malta sul mantenimento dell'aliquota IVA zero

L. Dichiarazioni della Repubblica di Polonia

38. Dichiarazione della Repubblica di Polonia sulla competitività della produzione polacca di taluni frutti
39. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia sulla moralità pubblica

40. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia sull'interpretazione della deroga ai requisiti fissati dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE

M. Dichiarazioni della Repubblica di Slovenia

41. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sulla futura divisione regionale della Repubblica di Slovenia
42. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sull'"*Apis mellifera Carnica*" (kranjska čebela) indigena della Slovenia

N. Dichiarazioni della Commissione europea

43. Dichiarazione della Commissione europea sulla clausola di salvaguardia economica di carattere generale, sulla clausola di salvaguardia relativa al mercato interno e sulla clausola di salvaguardia relativa al settore della giustizia e degli affari interni
44. Dichiarazione della Commissione europea sulle conclusioni della Conferenza di adesione con la Lettonia

A. DICHIARAZIONI COMUNI: STATI MEMBRI ATTUALI / ESTONIA

3. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA CACCIA ALL'ORSO BRUNO IN ESTONIA

Per quanto riguarda l'orso bruno, l'Estonia si conformerà pienamente alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva sugli habitat naturali). Al più tardi al momento dell'adesione, l'Estonia istituirà un sistema di protezione rigorosa conforme all'articolo 12 della direttiva summenzionata.

Sebbene la caccia generalizzata all'orso bruno non possa essere autorizzata, la Conferenza osserva che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva sugli habitat naturali, l'Estonia può autorizzare la caccia all'orso bruno in determinate circostanze e secondo le procedure stabilite dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3.

B. DICHIARAZIONI COMUNI: VARI STATI MEMBRI ATTUALI / VARI
NUOVI STATI MEMBRI

4. DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA REPUBBLICA CECA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULL'ACCORDO BILATERALE
RELATIVO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI TEMELIN

La Repubblica ceca e la Repubblica d'Austria adempiranno ai rispettivi obblighi bilaterali ai sensi delle conclusioni relative al processo ed al follow-up di Melk adottate da entrambe le parti il 29 novembre 2001.

C. DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI

5. DICHIARAZIONE SULLO SVILUPPO RURALE

Riguardo alla politica di sviluppo rurale per i nuovi Stati membri nel quadro dello strumento temporaneo di sviluppo rurale finanziato dal FEAOG sezione garanzia, l'Unione rileva che per ciascuno dei nuovi Stati membri si possono prevedere le seguenti assegnazioni iniziali:

Assegnazione iniziale (in milioni di euro)				
	2004	2005	2006	2004-2006
Repubblica ceca	147,9	161,6	172,0	481,5
Estonia	41,0	44,8	47,7	133,5
Cipro	20,3	22,2	23,9	66,4
Lettonia	89,4	97,7	103,9	291,0
Lituania	133,4	145,7	155,1	434,2
Ungheria	164,2	179,4	190,8	534,4
Malta	7,3	8,0	8,5	23,8
Polonia	781,2	853,6	908,2	2 543,0
Slovenia	76,7	83,9	89,2	249,8
Slovacchia	108,2	118,3	125,8	352,3
Totale	1 570,0	1 715,0	1 825,0	5 110,0

6. DICHIARAZIONE

SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: REPUBBLICA CECA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini cechi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini cechi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Repubblica ceca. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

7. DICHIARAZIONE

SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: ESTONIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini estoni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini estoni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione dell'Estonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

8. DICHIARAZIONE

SULL'ARGILLITE PETROLIFERA, IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA
E LA DIRETTIVA 96/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1996,
CONCERNENTE NORME COMUNI
PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA
(DIRETTIVA SULL'ENERGIA ELETTRICA): ESTONIA

L'Unione presterà particolare attenzione al rispetto da parte dell'Estonia dei suoi impegni, in particolare riguardo all'ulteriore preparazione al mercato interno dell'energia (ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera, ristrutturazione del settore dell'energia elettrica, legislazione, rafforzamento dell'Ispettorato del mercato dell'energia, ecc.).

L'Unione richiama l'attenzione dell'Estonia sulle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Barcellona relative all'accelerazione dell'apertura dei mercati, fra cui quello dell'energia elettrica e del gas, con l'obiettivo di ottenere in tali settori un mercato interno pienamente operativo; essa prende atto delle precedenti dichiarazioni fatte al riguardo dall'Estonia il 27 maggio 2002, nel contesto dei negoziati di adesione. Fatta salva la necessità di una rapida attuazione di un mercato interno dell'energia elettrica operativo, l'Unione prende atto che l'Estonia si riserva di assumere una posizione riguardo ai futuri sviluppi legislativi in questo settore. L'Unione riconosce a questo proposito la situazione specifica correlata alla ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera che richiederà particolari sforzi fino alla fine del 2012, nonché la necessità di un'apertura graduale del mercato estone dell'energia elettrica per i clienti non domestici sino a tale data.

L'Unione prende atto che, in vista della limitazione delle potenziali distorsioni di concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, potrebbe rivelarsi necessaria l'applicazione di meccanismi di salvaguardia, quali la clausola di reciprocità di cui alla direttiva 96/92/CE.

La Commissione seguirà con attenzione lo sviluppo della produzione di elettricità e gli eventuali cambiamenti nel mercato dell'energia elettrica in Estonia e nei paesi limitrofi.

Fatto salvo quanto precede, ciascuno Stato membro può, a partire dal 2009, chiedere alla Commissione di valutare lo sviluppo dei mercati dell'energia elettrica della regione del Mar Baltico. In base a tale valutazione e nella piena consapevolezza del carattere unico dell'argillite petrolifera e delle implicazioni sociali ed economiche legate alla sua estrazione, produzione e consumo in Estonia, nonché tenendo conto degli obiettivi della Comunità riguardo al mercato dell'energia elettrica, la Commissione riferisce al Consiglio con raccomandazioni adeguate.

9. DICHIARAZIONE
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA ESTONI E LITUANE
NELLA ZONA DELLO SVALBARD

La Comunità europea si impegna a mantenere una gestione sana basata su una conservazione sostenibile e sullo sfruttamento ottimale delle popolazioni ittiche intorno allo Svalbard e si dichiara disposta a continuare il sistema di gestione attuale applicato dalla Comunità europea e da Estonia e Lituania.

10. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: LETTONIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini lettoni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini lettoni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Lettonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

11. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: LITUANIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini lituani un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini lituani dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Lituania. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

12. DICHIARAZIONE
SUL TRANSITO DI PERSONE PER VIA TERRESTRE
TRA LA REGIONE DI KALININGRAD
ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

La Comunità assiste la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena partecipazione all'acquis Schengen quanto prima, al fine di garantire che la Lituania sia inclusa nel primo gruppo di nuovi Stati membri che parteciperanno pienamente all'acquis Schengen. La piena partecipazione dipenderà da una valutazione oggettiva del soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie conformemente all'acquis Schengen.

13. DICHIARAZIONE

SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: UNGHERIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini ungheresi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini ungheresi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione dell'Ungheria. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

14. DICHIARAZIONE

SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: MALTA

Qualora l'adesione di Malta ponesse difficoltà in materia di libera circolazione dei lavoratori, la questione potrà essere sottoposta alle istituzioni dell'Unione per trovare una soluzione al problema. Detta soluzione dovrà essere totalmente conforme alle disposizioni dei trattati (comprese quelle del trattato sull'Unione europea), nonché alla normativa adottata in applicazione dei medesimi, in particolare quella relativa alla libera circolazione dei lavoratori.

15. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: POLONIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini polacchi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini polacchi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Polonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

16. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: SLOVENIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini sloveni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini sloveni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Slovenia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

17. DICHIARAZIONE
SULLO SVILUPPO DELLA
RETE TRANSEUROPEA IN SLOVENIA

L'Unione ricorda l'importanza dell'infrastruttura dei trasporti in Slovenia per lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporto e ne terrà debitamente conto al momento dell'individuazione di progetti di interesse comune ai sensi dell'articolo 155 del trattato CE.

18. DICHIARAZIONE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: SLOVACCHIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini slovacchi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini slovacchi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Slovacchia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

D. DICHIARAZIONI COMUNI DI VARI STATI MEMBRI ATTUALI

19. DICHIARAZIONE COMUNE

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: REPUBBLICA CECA, ESTONIA,
UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, SLOVENIA, SLOVACCHIA

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria, d'intesa con la Commissione, interpretano la formulazione del punto 13 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori in base alla direttiva 96/71/CE negli allegati V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV nel senso che i termini "alcune regioni" possono, se del caso, anche comprendere l'intero territorio nazionale.

20. DICHIARAZIONE COMUNE

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SUL CONTROLLO DELLA SICUREZZA NUCLEARE

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sottolineano l'importanza di proseguire il processo di controllo dell'attuazione delle raccomandazioni volte a migliorare la sicurezza nucleare nei paesi aderenti, come sottolineato nel Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 10 dicembre 2002, finché non si otterranno risultati.

E. DICHIARAZIONE COMUNE GENERALE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI

21. DICHIARAZIONE COMUNE GENERALE

Gli Stati membri attuali sottolineano che le dichiarazioni allegate al presente atto finale non possono essere interpretate o applicate in modo contrario agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del trattato e dell'atto di adesione.

Gli Stati membri attuali prendono atto che la Commissione avalla pienamente quanto dichiarato sopra.

F. DICHIARAZIONI COMUNI DI VARI NUOVI STATI MEMBRI

22. DICHIARAZIONE COMUNE

DI REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DI ESTONIA, REPUBBLICA DI LITUANIA,
REPUBBLICA DI POLONIA, REPUBBLICA DI SLOVENIA E
REPUBBLICA SLOVACCA SULL'ARTICOLO 38 DELL'ATTO DI ADESIONE

1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, considerano che il concetto di "non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione" si riferisce solo agli obblighi derivanti dai trattati originari applicabili alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca, alle condizioni stabilite nell'atto di adesione, e agli obblighi definiti nell'atto medesimo.

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca considerano pertanto che la Commissione contemplerà la possibilità di applicare l'articolo 38 solo in caso di presunta violazione degli obblighi menzionati al capoverso precedente.

2. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca considerano che l'articolo 38 lasci impregiudicata la competenza della Corte di giustizia definita all'articolo 230 del trattato CE a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla Commissione a norma dell'articolo 38.
3. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca considerano che la Commissione, prima di decidere se applicare loro o no le misure previste all'articolo 38, dà modo alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca di esprimere il proprio parere e la propria posizione, in conformità della dichiarazione della Commissione delle Comunità europee sulla clausola di salvaguardia di carattere generale, sulla clausola di salvaguardia relativa al mercato interno e sulla clausola di salvaguardia relativa al settore della giustizia e degli affari interni, allegata al presente atto finale.

23. DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA E DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
SULL'ALLEGATO X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e
ALLEGATO XIII, capo 6, punto 1, lettera a), i) DELL'ATTO DI ADESIONE

Se il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA non sarà stato sostituito da un regime definitivo entro il primo semestre 2007 e se la proposta relativa a tale sostituzione non sarà giunta a una fase tale da permettere la sostituzione entro la fine del 2007, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovenia chiederanno alla Commissione di presentare per tempo al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime transitorio previsto all'allegato X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e allegato XIII, capo 6, punto 1, lettera a), i) dell'atto di adesione. Tale relazione terrà conto del corretto funzionamento del mercato interno e delle eventuali conseguenze negative per il settore della ristorazione nella Repubblica di Ungheria e nella Repubblica di Slovenia, in particolare la perdita di posti di lavoro, l'aumento del lavoro non dichiarato e l'entità degli aumenti dei prezzi dei servizi di ristorazione per il consumatore finale.

G. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA

24. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA SULLA POLITICA DEI TRASPORTI

Conformemente alla posizione comune dell'UE relativa al Capitolo "Politica dei trasporti", gli Stati membri attuali e quelli nuovi possono progressivamente scambiarsi autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali, senza escludere la possibilità di una completa liberalizzazione. Alla luce di quanto precede, la Repubblica ceca si aspetta pertanto che i colloqui bilaterali con gli Stati membri proseguiranno nel corso del 2003 al fine di giungere o ad un accordo bilaterale sulla completa liberalizzazione del cabotaggio o ad uno scambio progressivo di autorizzazioni di cabotaggio qualora sia richiesto un periodo transitorio.

La Repubblica ceca si rallegra per il raggiungimento di un accordo con la Germania sull'analisi di una struttura dei costi sulla base delle quote di cabotaggio bilaterali che potrebbero essere stabilite a partire dal 2004.

25. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA CECA SUI LAVORATORI

La Repubblica ceca dichiara di aspettarsi che la liberalizzazione, che un attuale Stato membro intende attuare, dell'accesso dei lavoratori cechi al proprio mercato del lavoro sulla base di settori e professioni individuali sia soggetta a consultazioni bilaterali tra lo Stato membro interessato e la Repubblica ceca

26. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA CECA SULL'ARTICOLO 35 DEL TRATTATO UE

La Repubblica ceca accetta la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea. La Repubblica ceca si riserva il diritto di introdurre nella sua legislazione nazionale una disposizione in base a cui, qualora in una causa dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni il diritto nazionale non preveda possibilità di ricorso, sorga una questione in merito alla validità o all'interpretazione di uno degli atti citati nell'articolo 35, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, detto organo giurisdizionale è obbligato a deferire la questione alla Corte di giustizia.

H. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

27. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULL'ACCIAIO

L'industria siderurgica estone sta attraversando una dinamica fase di sviluppo.

Nel quadro dei negoziati relativi ai necessari adeguamenti delle restrizioni quantitative previste negli accordi bilaterali in materia siderurgica tra la Comunità e la Federazione russa, l'Ucraina ed il Kazakistan, o dell'adozione di altre disposizioni in tal senso, si dovrà tener conto delle esigenze di importazione risultanti dall'espansione prevedibile dell'industria siderurgica estone nel prossimo futuro. L'Estonia sottolinea che le esigenze di importazione previste sono state comunicate alla Conferenza di adesione.

28. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
SULLA PESCA

L'Estonia è consapevole che, fintantoché non sussista un diritto comunitario derivato in materia di gestione delle risorse interne della pesca, la gestione dell'accordo fra il Governo della Repubblica di Estonia e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella conservazione e nella gestione della popolazione ittica dei laghi di Ciudi, di Lämmi e di Pskov sarà assicurata dall'Estonia in stretta cooperazione con la Commissione.

29. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
SULLA COMMISSIONE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE (NEAFC)

In conformità del principio della competenza esclusiva della Comunità, gli interessi dell'Estonia nella NEAFC saranno rappresentati dalla Comunità a decorrere dalla data di adesione. L'Estonia, qualora non sia diventata parte della NEAFC entro la data di adesione, fa affidamento sullo sforzo della Comunità volto ad integrare nella quota comunitaria "il contingente di cooperazione di parte non contraente" utilizzato dall'Estonia in sede NEAFC.

30. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

In relazione ai paesi terzi, l'Estonia si conformerà pienamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

I. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

31. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO

La dichiarazione n. 20 del trattato di Nizza stabiliva che alla Repubblica lettone sarebbero stati assegnati 4 voti su un totale di 345 in sede di Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulla base di un'Unione con 27 Stati membri.

Tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata, comparabile ed equa degli Stati membri in sede di Consiglio in funzione della loro popolazione, la Repubblica lettone dichiara di riservarsi il diritto di discutere la questione della ponderazione dei voti in sede di Consiglio nel corso della prossima conferenza intergovernativa.

32. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULLA PESCA

In relazione al regolamento (CEE) n. 3760/92 che fissa la quota di possibilità di pesca comunitarie da assegnare agli Stati membri per popolazioni soggette a una limitazione delle catture, la Lettonia considera che le disposizioni specifiche del presente atto riguardanti le possibilità di pesca da assegnare alla Lettonia nel Mar Baltico si riferiscono all'attuale sistema di gestione nell'ambito dell'IBSFC calcolato per l'UE a 15 e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

Per quanto concerne le opportunità di pesca nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Lettonia dichiara il suo interesse per la pesca in tale zona, sebbene non abbia realizzato catture significative in periodi recenti. La Lettonia in quanto parte cooperativa della NEAFC, che rispetta tutte le decisioni e regolamenti adottati da detta commissione, si aspetta che i suoi interessi siano debitamente presi in considerazione al momento dell'assegnazione delle opportunità di pesca alla Lettonia e agli altri nuovi Stati membri.

33. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULL'ARTICOLO 142 BIS DEL REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO,
DEL 20 DICEMBRE 1993, SUL MARCHIO COMUNITARIO

La Repubblica di Lettonia considera che l'applicazione dell'articolo 142 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario non impedisca di vietare l'uso di un marchio comunitario nel territorio della Repubblica di Lettonia ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del regolamento.

J. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

34. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLE ATTIVITÀ DI PESCA LITUANE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE (NEAFC)

La Lituania dichiara il suo interesse a continuare la sua attività di pesca tradizionale nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) dopo l'adesione all'Unione europea. La Lituania conta sul sostegno dell'UE per la sua adesione alla NEAFC. La Lituania si aspetta che, dopo l'adesione all'UE, continuino le sue attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC e che in questa zona siano assegnate quote adeguate in conformità del principio di stabilità relativa.

K. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI MALTA

35. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA NEUTRALITÀ

Malta afferma il suo impegno nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea quale definita nel trattato sull'Unione europea.

Malta conferma che la sua partecipazione alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea non pregiudica la sua neutralità. Nel trattato sull'Unione europea si specifica che qualsiasi decisione dell'Unione per giungere ad una difesa comune è presa dal Consiglio europeo all'unanimità e adottata dagli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

36. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI MALTA
SULLA REGIONE INSULARE DI GOZO

Il Governo di Malta,

prendendo atto del fatto che la regione insulare di Gozo presenta specificità economiche e sociali nonché svantaggi derivanti dagli effetti combinati della doppia insularità, della fragilità ambientale, della dimensione ridotta della popolazione a cui si aggiungono una densità di popolazione elevata e risorse interne limitate,

prendendo atto del fatto che il prodotto interno lordo pro capite della regione insulare di Gozo è notevolmente inferiore a quello di Malta nel suo insieme,

prendendo atto del fatto che, per quanto riguarda la regione insulare di Gozo, il governo di Malta sta perseguendo politiche economiche e sociali specifiche intese a superare gli svantaggi strutturali permanenti di cui detta regione soffre,

riconoscendo che, all'atto dell'adesione di Malta all'Unione europea, in conseguenza dell'accordo relativo all'ammissibilità di Malta agli obiettivi dei fondi strutturali e all'assistenza nel quadro del fondo di coesione nonché degli accordi relativi all'aliquota IVA zero per il trasporto tra le isole di passeggeri e al periodo transitorio per il trasporto tra le isole di prodotti agricoli, Gozo beneficerà di misure specificamente intese ad affrontare i suoi svantaggi strutturali, oltre a usufruire di misure di utilità economica e sociale più generale,

riconoscendo inoltre che la classificazione NUTS 3 concessa alla regione insulare di Gozo non può, da sola, garantire l'attuazione dell'impegno sottoscritto dall'Unione europea di adottare misure a vantaggio delle regioni meno favorite,

dichiara che, prima della fine di ciascun esercizio finanziario comunitario che comporti una ridefinizione della politica regionale comunitaria, Malta chiederà che la Commissione riferisca al Consiglio in merito alla situazione economica e sociale di Gozo e, in particolare, alle disparità nei livelli di sviluppo sociali ed economici tra Gozo e Malta. Come richiesto, la Commissione sarà invitata a proporre misure appropriate, nel quadro della politica regionale comunitaria o di altre politiche comunitarie pertinenti, al fine di assicurare il proseguimento della riduzione delle disparità tra Gozo e Malta, e l'ulteriore integrazione di Gozo nel mercato interno a condizioni eque. In particolare, qualora Malta, nel suo insieme, non sia più ammissibile a talune misure previste dalla politica regionale, la relazione valuterà se e a quali condizioni la situazione economica specifica di Gozo giustifichi il mantenimento dell'ammissibilità di Gozo a dette misure durante il periodo di riferimento.

37. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI MALTA
SUL MANTENIMENTO DELL'ALiquOTA IVA ZERO

L'accettazione da parte di Malta di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per il mantenimento dell'aliquota IVA dello 0 % invece dell'aliquota standard del 5 % sulla fornitura di prodotti alimentari e farmaceutici si fonda sul presupposto che il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA giunga a scadenza quello stesso giorno.

L. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

38. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA SULLA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE POLACCA DI TALUNI FRUTTI

La Polonia osserva che l'applicazione della tariffa doganale comune dell'UE alla Polonia può avere ripercussioni negative immediate sulla competitività dei produttori polacchi di frutti in bacche, ciliege acide e mele. Se dopo l'adesione emergeranno in questi settori difficoltà gravi e destinate a perdurare, la Polonia richiederà l'applicazione urgente della clausola di salvaguardia di carattere generale e l'adozione di strumenti intesi ad eliminare in modo permanente le perturbazioni della competitività nel settore dei frutti in bacche, delle ciliegie acide e delle mele.

39. DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
SULLA MORALITÀ PUBBLICA

Il Governo della Repubblica di Polonia parte dal presupposto che nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee e dei trattati che modificano o integrano i suddetti trattati impedisce allo Stato polacco di disciplinare questioni che hanno una valenza morale, nonché questioni inerenti alla protezione della vita umana.

40. DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA DEROGA AI REQUISITI
FISSATI DALLA DIRETTIVA 2001/82/CE E DALLA DIRETTIVA 2001/83/CE

La Polonia considera che i prodotti farmaceutici elencati nell'appendice A dell'allegato XII del presente atto e provvisti di autorizzazione di immissione in commercio possono essere commercializzati in Polonia.

M. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

41. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA FUTURA DIVISIONE REGIONALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

La Repubblica di Slovenia sottolinea l'importanza che annette allo sviluppo regionale equilibrato e alla necessità di ridurre le disparità socio-economiche tra le sue regioni.

La Repubblica di Slovenia osserva che le decisioni relative alla suddivisione regionale del paese sono di sua esclusiva competenza. Un'eccezione a quanto precede è rappresentata dalla divisione regionale della Slovenia ai fini della classificazione regionale comune delle unità territoriali (NUTS).

Nell'ambito dei negoziati di adesione, una decisione provvisoria sulla questione della divisione regionale della Slovenia a livello di NUTS 2 è stata presa in occasione della diciannovesima Conferenza a livello di supplenti del 29 luglio 2002, secondo i termini stabiliti nelle conclusioni della Conferenza. Tali conclusioni sono state confermate nella riunione della Conferenza di adesione a livello ministeriale del 1° ottobre 2002.

Una dichiarazione della Repubblica di Slovenia, sulla quale nessuno Stato membro ha mai sollevato obiezioni, è stata inclusa nelle conclusioni della Conferenza. I pertinenti passaggi della dichiarazione sono così formulati:

"La Slovenia si compiace che l'UE abbia rilevato che l'intero territorio della Slovenia sarà considerato come un'unica regione di livello NUTS 2 per il periodo fino alla fine del 2006, che la Slovenia intende attuare un documento unico di programmazione che abbracci l'intero territorio sloveno per il periodo di programmazione sino alla fine del 2006, e che la Slovenia proseguirà le discussioni con la Commissione in merito alla divisione territoriale atta a garantire uno sviluppo regionale equilibrato al fine di riesamare, allorché sarà già uno Stato membro, la sua classificazione NUTS al più tardi alla fine del 2006.

Se la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) sarà adottata ed entrerà in vigore prima dell'adesione della Slovenia, quest'ultima negozierà, se del caso, con l'UE la sua applicazione alla divisione territoriale della Slovenia.

Su tale base la Slovenia può accettare la proposta dell'UE e convenire che in questa fase il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati."

42. DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
SULL'*Apis mellifera carnica*" (kranjska čebela)
INDIGENA DELLA SLOVENIA

In considerazione del fatto che la sottospecie di ape slovena *Apis mellifera Carnica* (conosciuta anche come "*kranjska čebela*", "*Carniolan bee*", "*Krainer Biene*", "*Carnica*" e "*Kärntner Biene*") è una popolazione animale indigena della Repubblica di Slovenia,

tenuto conto dei secolari e ininterrotti sforzi volti a mantenere e selezionare l'ape indigena sul territorio dell'attuale Slovenia, nonché a preservarla in quanto materiale genetico indigeno, che hanno permesso di ottenere una popolazione di api geneticamente stabilizzata e in equilibrio,

tenuto conto della pressante necessità di preservare tale popolazione di api indigene con caratteristiche distintive e contribuire in tal modo alla conservazione della biodiversità,

la Repubblica di Slovenia dichiara che intende continuare ad applicare tutte le misure appropriate necessarie ad assicurare la preservazione dell'*Apis mellifera Carnica* indigena sul suo territorio.

La Repubblica di Slovenia rammenta di aver sollevato la questione durante i negoziati di adesione e ricorda che l'Unione europea aveva sottolineato che è possibile adottare misure nazionali sulla base dell'articolo 30 del trattato, fatto salvo il principio di proporzionalità, e che pertanto non è necessario trattare tale questione nell'ambito dei negoziati.

N. DICHIARAZIONI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Le Alte Parti contraenti prendono nota delle seguenti dichiarazioni della Commissione europea:

43. DICHIARAZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA DI CARATTERE GENERALE,
SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL MERCATO INTERNO
E SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL SETTORE DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI INTERNI

Prima di decidere se applicare o no le clausole di salvaguardia relative a mercato interno, giustizia e affari interni, la Commissione europea sentirà il parere e le posizioni dello o degli Stati membri direttamente interessati dalle misure in questione e terrà debitamente conto di tali pareri e posizioni.

La clausola di salvaguardia economica di carattere generale riguarda anche il settore agricolo. Essa può essere applicata allorché si presentano difficoltà specifiche nel settore agricolo, che determinano una situazione grave e destinata a perdurare, o che potrebbero comportare un grave deterioramento della situazione economica di una determinata regione. Tenuto conto dei problemi specifici del settore agricolo in Polonia, le misure adottate dalla Commissione per evitare turbolenze di mercato connesse alla clausola di salvaguardia economica di carattere generale possono includere sistemi di monitoraggio dei flussi commerciali tra la Polonia ed altri Stati membri.

44. DICHIARAZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
SULLE CONCLUSIONI
DELLA CONFERENZA DI ADESIONE CON LA LETTONIA

Il trattamento di terreni incolti, per esempio per ripristinarne le condizioni ambientali tradizionali e/o evitare la creazione di paesaggi chiusi, è una misura che può essere sostenuta ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nel documento unico di programmazione nel quadro dell'Obiettivo 1.

L'articolo 33 offre varie possibilità a tale riguardo ad esempio all'ottavo trattino (gestione delle risorse idriche in agricoltura), ma soprattutto all'undicesimo trattino, che prevede la possibilità di un sostegno ai fini della tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al miglioramento del benessere degli animali. Tale sostegno può essere concluso sotto forma di pagamento unico per un trattamento di terreni incolti rispettoso dell'ambiente.

La misura proposta non prevede come obiettivo specifico il ripristino della produzione agricola in tali terreni, contemplata dalle organizzazioni comuni di mercato, o della messa a riposo. I terreni di proprietà degli agricoltori e sottoposti al trattamento descritto in precedenza potrebbero tuttavia essere utilizzati da tali agricoltori in combinazione con i loro terreni agricoli esistenti al fine di modificare i loro attuali metodi di produzione agricola in maniera tale da proteggere l'ambiente e preservare le campagne. In tal caso un ulteriore sostegno può essere possibile nel quadro delle misure agroambientali di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

IV. SCAMBIO DI LETTERE

I Plenipotenziari hanno preso atto dello scambio di lettere, allegato al presente atto finale, fra l'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione.

Scambio di lettere

fra l'Unione europea e la Repubblica ceca,
la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria,
la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia,
la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca
riguardante una procedura di informazione e consultazione
per l'adozione di talune decisioni ed altre misure
durante il periodo che precede l'adesione

Lettera n. 1

Egregio Signore,

mi prego di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Lettera n. 2

Egregio Signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Mi prego di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera."

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Allegato

Procedura di informazione e di consultazione
per l'adozione di talune decisioni e di altre misure
da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I.

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, denominati in appresso "Stati aderenti", ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.
2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.
4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti.

5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.
6. Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.
7. Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.
8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.
9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, *mutatis mutandis*, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea degli investimenti.
10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.

II.

1. La procedura di cui al punto I si applica, *mutatis mutandis*, ai progetti di strategie comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 13 del TUE, ai progetti di azioni comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 14 del TUE e ai progetti di posizioni comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 15 del TUE, fatte salve le disposizioni in appresso.
2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.
3. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver luogo sotto forma di messaggi elettronici.
4. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza.

III.

1. La procedura di cui al punto I si applica, *mutatis mutandis*, ai progetti di posizioni comuni, di decisioni quadro e di decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 34 del TUE nonché all'elaborazione di convenzioni in conformità di detto articolo, fatte salve le disposizioni in appresso.
2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.
3. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato di cui all'articolo 36 del trattato sull'Unione europea.

IV.

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma e all'articolo 6, paragrafo 5 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione agli adattamenti dei trattati abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui gli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase e all'articolo 5, paragrafo 2 esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorire la conclusione.

V.

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.

VI.

Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 61 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.